

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4607} —

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERVETTI, BASSANINI

Presentata il 22 febbraio 1990

Modifiche agli articoli 83 e 85 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge costituzionale che portiamo alla vostra attenzione riguarda l'inserimento dei deputati italiani al Parlamento europeo nel collegio che elegge il Presidente della Repubblica.

Non si tratta di suggerire, per questa via, o in qualche misura determinare un modo nuovo di concepire il ruolo dei livelli regionali, statali ed europei, quanto di sottolineare il ruolo di un possibile nuovo rapporto, in questa fase politica dei processi che investono il futuro del-

l'Europa, tra sovranità nazionale e sovranazionalità europea. D'altra parte, il suddetto inserimento appare anche opportuno per sottolineare come nel processo di costruzione europeistica sia giusto far leva su una diversa relazione tra Parlamenti e in particolare tra Parlamento della Repubblica e Parlamento europeo.

Pare altresì opportuno che i deputati italiani al Parlamento europeo partecipino alla elezione del Presidente della Repubblica, delegando ad integrare il collegio elettorale del Presidente una rappre-

sentanza eletta dalla deputazione italiana fra i suoi componenti. A tale scopo la delegazione di venti deputati al Parlamento europeo può assicurare la rappresentanza proporzionale dei diversi gruppi politici presenti nella deputazione italiana.

Alla modifica dell'articolo 83, consegue, necessariamente, la modifica del-

l'articolo 85 della Costituzione nella parte in cui dispone la convocazione, da parte del Presidente della Camera, del collegio elettorale del Presidente della Repubblica.

Ecco, dunque, rapidamente esposte le motivazioni della presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. All'elezione del Presidente della Repubblica partecipano altresì venti delegati eletti dai deputati italiani al Parlamento europeo, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale dei gruppi politici presenti in seno alla deputazione italiana ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, i delegati del Parlamento europeo e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.